

**TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO**

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

IL GIUDICE DELL' ESECUZIONE

Nella **procedura N. 124/2022 R.G. Esecuzioni Immobiliari**

promossa da

BERENICE SPV SRL E PER ESSA PHOENIX ASSET MANAGEMENT S.P.A.  
BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.

contro

Letti gli atti;

rilevato che nei confronti di [REDACTED] è stata dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale con sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 13/04/2026, come comunicato in data 14/06/2026 dalla società debitrice costituita in giudizio;

considerato che **l'art. 150 CCII** dispone che *“salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura?”*;

vista l'attuale formulazione dell'**art. 216 comma 10 CCII**;

considerato che il curatore, una volta dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale del debitore, non subentra più automaticamente nelle procedure esecutive pendenti, ma ha la facoltà di intervenire, operando una valutazione di convenienza, e di farne propri gli effetti;

considerato che sempre l'art. 216 comma 10 CCII prescrive espressamente che sia il curatore a richiedere al giudice dell'esecuzione di adottare i provvedimenti ex art. 150 CCII, affermando che *“su istanza del Curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara la improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori?”*;

ritenuto, quindi, che, appresa la notizia della apertura della procedura di liquidazione giudiziale, il giudice dell'esecuzione debba sospendere le operazioni liquidatorie, in attesa delle determinazioni del curatore e possa eventualmente sollecitare quest'ultimo a comunicare la decisione degli organi della procedura, poiché, stante il tenore letterale dell'art. 216 comma 10 CCII, appare che la declaratoria formale di improcedibilità possa essere adottata solo ad istanza del curatore e, dunque, in virtù di una sua espressa richiesta;

considerato che l'espropriazione forzata resta, pertanto, in fase di stallo sino a quando il curatore decida di intervenire facendone propri gli effetti e chiedendo che essa si svolga nell'interesse della collettività dei creditori o propone istanza di improcedibilità ex art. 150 CCII o, al contrario, solleciti la declaratoria di improcedibilità;

ritenuto difatti che ove il curatore ritenga di attuare altre forme di esecuzione, la procedura individuale, non proseguita, per sua scelta, dal curatore, né proseguibile, ai sensi dell'art. 51 L.F., dal creditore istante, diventa improcedibile, ma tale improcedibilità non determina la caducazione degli effetti sostanziali del pignoramento (tra cui quello, stabilito dall'art. 2916 cod. civ., in base al quale nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento), purché però, nel frattempo, non sia sopravvenuta una causa di inefficacia del pignoramento stesso, la quale, benchè non dichiarata dal giudice dell'esecuzione all'epoca della dichiarazione di fallimento, opera "ex tunc" ed automaticamente (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24442 del 02/12/2010 (Rv. 615098));

rilevato infatti che l'improcedibilità è destinata a consolidarsi solo per il caso in cui il bene pignorato venga trasferito nell'ambito della procedura concorsuale ed il pignoramento sia cancellato a norma dell'art. 586 c.p.c.;

considerato che **non vi è un creditore fondiario**;

ritenuto tuttavia di dover acquisire le determinazioni del Curatore in ordine alla presente procedura esecutiva;

**P.Q.M.**

#### **IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

**Visti gli artt. 150 e 216 CCII,**

- 1. INVITA** il Curatore della liquidazione giudiziale [REDACTED] a far pervenire le proprie determinazioni in merito alla presente procedura esecutiva, entro quaranta giorni dal ricevimento del presente provvedimento;
- 2. FISSA** la nuova udienza **per il giorno 04/06/2026 ore 09:40 per sentire le parti in merito alla questione sopravvenuta**;
- 3. SOSPENDE** le attività di liquidazione del compendio pignorato;
- 4. DISPONE** che il giorno della vendita senza incanto già fissata per oggi alle ore 12:00, il Professionista delegato provveda a rifiutare le eventuali offerte eventualmente presentata, indicando agli offerenti l'adozione di questo provvedimento, e a restituire le cauzioni eventualmente versate;
- 5. MANDA** la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla Curatela.

**Si comunichi anche al Professionista delegato ed al Custode giudiziario.**

Livorno, 15/04/2026

**Il Giudice dell'Esecuzione  
Dott.ssa Elisa Pinna**